



# COMUNE DI ORTUERI

## Provincia di Nuoro

08036 Ortueri - Via Cavallotti,12 - tel. 078466223 fax 078466406  
[protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it)  
<http://www.comune.ortueri.nu.it>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 20 del 22-06-2021</b>	<b>Oggetto: Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021</b>
-------------------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18:30 nella Sala Consiliare del Comune di Ortueri, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione, seduta Straordinaria.

Sono intervenuti:

<b>Carta Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Scanu Laura</b>	<b>P</b>
<b>Lampis Danilo</b>	<b>A</b>	<b>Loi Giuseppe Alessandro</b>	<b>A</b>
<b>Bonu Mauro</b>	<b>P</b>	<b>Loddo Valentina</b>	<b>P</b>
<b>Crobu Davide</b>	<b>P</b>	<b>Casula Debora</b>	<b>P</b>
<b>Pusceddu Stefano</b>	<b>P</b>	<b>Perra Monica</b>	<b>A</b>
<b>Urru Leonardo Michele</b>	<b>P</b>	<b>Tolu Antonio</b>	<b>P</b>

risultano presenti n. 9 e assenti n. 3.

Assiste Segretario Comunale Dott. Roberto Sassu

Il Sindaco Francesco Carta, sulla base dell'appello nominale dei Consiglieri presenti effettuato dal Segretario Comunale, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e ne assume la Presidenza, invitando i consiglieri a deliberare in merito alla proposta

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 20 del 18.06.2021 del Responsabile del Servizio Finanziario.

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

Richiamato

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente.

Vista la Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste.

Preso atto che con la delibera 443 del 31/10/2019, con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione.

Visto, in particolare, l'Allegato A della suddetta deliberazione che riporta il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti (MTR) 2018-2021.

Verificato che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie.

Considerato che:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *“per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *“i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*.

Vista la delibera del Consiglio Comunale, in data odierna, avente ad oggetto *“Approvazione Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021”*, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della tassa rifiuti.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 22-06-2021

Visto l'art.5 della delibera Arera n.443/2019 "Determinazione dei corrispettivi per l'utenza" il quale prevede:

*-In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:*

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;*
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.*

Tenuto conto che il comma 652 dell'art. 1 della 147/2013 modificato dall'art.57-bis della legge n.157/2019 dispone, tra l'altro che, fino a diversa regolamentazione disposta da Arera ai sensi dell'art.1, comma 527 della legge n.205/2017, nella commisurazione della tariffa, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

Preso atto che, sulla base delle risultanze del piano economico finanziario e della norma citata, la proposta tariffaria predisposta dal Servizio Finanziario risulta impostata come segue:

- il costo attribuito alle utenze domestiche è pari all'80%, quello attribuito alle utenze non domestiche è del 20%, ed è stato ripartito in base al rapporto tra le superfici occupate dalle diverse categorie (in assenza di altri dati certi disponibili). Il dato originario del rapporto tra le superfici è del 90,79% per le utenze domestiche e del 9,21% per le utenze non domestiche, con una correzione per le UnD pari a 10,79 punti percentuali tale da assicurare una agevolazione per le utenze domestiche in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalle famiglie come previsto dall'art.4, comma 2, del DPR 158/99.
- per le utenze domestiche i coefficienti (ka) per la determinazione della quota fissa della tariffa sono stabiliti in misura fissa al mq per tutte le utenze; i coefficienti (kb) per la determinazione della quota variabile della tariffa, sono articolati in relazione al numero degli occupanti e sono stati modulati in modo tale da agevolare i nuclei familiari composti da 4, 5 e 6 e più componenti con i correttivi consentiti dall'art.1 comma 652 della Legge 147/2013;
- la quota fissa e variabile della tariffa degli immobili a disposizione dei nuclei familiari di due o più componenti è determinata con riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con due occupanti.
- per le utenze non domestiche, sia sulla parte fissa che su quella variabile, si è applicato il coefficiente Kc e Kd medio per tutte le categorie tranne che per quelle categorie più gravate dal costo alle quali è stato applicato il coefficiente minimo e/o massimo ridotto del 30% mentre alle categorie per le quali la tariffa pesa in modo più lieve è stato applicato il coefficiente massimo aumentato del 50%;
- la proposta tariffaria tiene conto delle riduzioni tariffarie previste dalle disposizioni regolamentari.

Visto il prospetto riassuntivo dei coefficienti nonché della ripartizione dei costi all.A), e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti all.B) predisposto dal competente ufficio comunale.

Ritenuta congrua la proposta tariffaria per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria.

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative.

Visto l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 22-06-2021

previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Visto il regolamento comunale che disciplina la TARI il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali riduzioni e agevolazioni.

Ritenuto di stabilire per l'anno 2021 le seguenti riduzioni da regolamento:

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero si applica la riduzione del 30%, nella parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo ma ricorrente si applica la riduzione del 20%, nella parte variabile della tariffa.

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale.

Atteso che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19.

Visto l'art.6 del D.L. 73/2021 rubricato "Agevolazioni Tari" il quale dispone:

*1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

Verificato che anche nel corso dell'anno 2021 la maggior parte delle utenze non domestiche hanno subito la sospensione e/o restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per emergenza COVID-19.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 22-06-2021

Preso atto che le attività soggette a sospensione per emergenza COVID-19 rientrano nelle seguenti categorie:

- musei, biblioteche, scuole
- alberghi con ristorante
- alberghi senza ristorante
- uffici ed agenzie
- studi professionali
- negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
- attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)
- carrozzeria, officine elettrauto
- attività artigianali di produzione beni specifici
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
- bar, caffè, pasticcerie
- ortofrutta, pescheria, fiori e piante
- agriturismo

Ritenuto necessario stabilire per l'anno 2021 le seguenti percentuali di agevolazioni per la sola parte variabile della componente tariffaria, solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche, soggette a sospensione e/o restrizioni dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie:

Cat.	descrizione	% riduzione Covid-19
2.1	Musei biblioteche scuole associazioni culto	70%
2.5	Alberghi con ristorante	70%
2.6	Alberghi senza ristorante	70%
2.8	Uffici , agenzie	70%
2.9	Banche, e istituti di credito e studi professionali	70%
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	70%
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	70%
2.13	Carrozzeria officina elettrauto	70%
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	70%
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	70%
2.17	Bar, caffè, pasticceria	70%
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	70%
2.22	Attività agrituristiche	70%

Ritenuto, altresì, stabilire che la percentuale di riduzione del 70% sarà aumentata di 10 punti percentuali pari all'80% per le utenze non domestiche interessate dalla chiusura obbligatoria della propria attività.

Evidenziato che l'ammontare delle agevolazioni Covid-19 può essere quantificato presuntivamente in complessivi € 9.100,00.

Verificato che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune per le suddette finalità.

Visto l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 22-06-2021

atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Ritenuto pertanto di stabilire le scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 31.10.2021 (prima rata di acconto);
- b. 30.11.2021 (seconda rata di acconto);
- c. 31.12.2021 (terza rata di acconto);
- d. 28.02.2022 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

Visto l'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare il comma 13 bis ed il comma 15 ter in tema di invio e pubblicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze Sezione Portale del Federalismo Fiscale, e conseguente efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie.

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato B) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021.

Preso atto che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime.

### **DELIBERA**

Di approvare i coefficienti di calcolo per la determinazione delle tariffe e l'attribuzione dei costi fissi e variabili alle utenze domestiche e non domestiche nelle misure riportate nell' A).

Di approvare le categorie tariffarie tariffe e le tariffe TARI per l'anno 2021 come risultanti dal prospetto allegato B) .

Di stabilire, ai sensi del Regolamento Tari le seguenti riduzioni e agevolazioni:

#### riduzioni da regolamento:

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero si applica la riduzione del 30%, nella parte variabile della tariffa;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 22-06-2021

-per le utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo ma ricorrente si applica la riduzione del 20%, nella parte variabile della tariffa.

Di approvare le agevolazioni da Covid-19, per la sola parte variabile della componente tariffaria, solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche, soggette a sospensione e/o restrizioni dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie:

Cat.	descrizione	% riduzione Covid-19
2 .1	Musei biblioteche scuole associazioni culto	70%
2 .5	Alberghi con ristorante	70%
2 .6	Alberghi senza ristorante	70%
2 .8	Uffici , agenzie	70%
2 .9	Banche,e istituti di credito e studi professionali	70%
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature,libreria,cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	70%
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	70%
2 .13	Carrozzeria autofficina elettrauto	70%
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	70%
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	70%
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	70%
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	70%
2 .22	Attività' agrituristiche	70%

Di stabilire che la percentuale di riduzione del 70% sarà aumentata di 10 punti percentuali, pari all'80%, per le utenze non domestiche interessate dalla chiusura obbligatoria della propria attività.

Di dare atto che si provvederà alla copertura delle citate agevolazioni, quantificate presuntivamente in complessivi € 9.100,00, attraverso apposite autorizzazioni di spesa a carico del bilancio finanziate dalle risorse assegnate dallo Stato per le suddette finalità.

Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- 31.10.2021 (prima rata di acconto);
- 30.11.2021 (seconda rata di acconto);
- 31.12.2021 (terza rata di acconto);
- 28.02.2022 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali- esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Di disporre che il responsabile del Servizio Finanziario, individuato quale Funzionario Responsabile della Tari provveda agli adempimenti relativi al presente atto.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 22-06-2021

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Francesco Carta

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Roberto Sassu

---

**PUBBLICAZIONE**

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.ortuери.nu.it/>.  
Ortuери, 23-06-2021

L'impiegato incaricato  
F.to

---

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo

L'impiegato incaricato

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

Tariffa utenza non domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2.1	Musei biblioteche scuole associazioni culto	0,320720	0,513476
2.2	Campeggi distributori carburanti impianti sportivi	0,473063	0,747794
2.4	Esposizioni autosaloni	0,344774	0,543850
2.5	Alberghi con ristorante	1,026306	1,631552
2.6	Alberghi senza ristorante	0,737657	1,173039
2.7	Case di cura e riposo	0,841891	1,326359
2.8	Uffici agenzie studi professionali	0,785765	1,239574
2.9	Banche e istituti di credito	0,761711	1,196182
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,841891	1,335038
2.11	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	1,018288	1,614195
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,737657	1,171593
2.13	Carrozzeria autofficina elettrauto	0,946126	1,499929
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,641441	1,031291
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,110990	4,933710
2.17	Bar, caffè, pasticceria	2,461531	3,898079
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,355044	2,146475
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,068648	3,280462
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,408918	0,650885
2.21	Discoteche, night club	1,114504	1,763176
2.22	Attività agrituristiche	0,809819	0,643653

# COMUNE DI ORTUERI

## Provincia di Nuoro

TARIFFE TARI DA APPLICARE NELL'ANNO 2021

### TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	1 occupante	0,247415	55,579051
1 .2	2 occupanti	0,290300	88,926482
1 .3	3 occupanti	0,329886	100,042293
1 .4	4 occupanti	0,356277	110,046522
1 .5	5 occupanti	0,366174	125,608656
1 .6	6+ occupanti	0,362875	143,393953